

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 337

37° anno

24 dicembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 3190/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini — 2ª serie) 1
- ★ Regolamento (CE) n. 3191/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi 8
- ★ Regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità 9
- ★ Regolamento (CE) n. 3193/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 11
- Regolamento (CE) n. 3194/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 13
- Regolamento (CE) n. 3195/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 15
- Regolamento (CE) n. 3196/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 17
- Regolamento (CE) n. 3197/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 19

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 3198/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	21
Regolamento (CE) n. 3199/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'exportazione del riso e delle rotture di riso	23
Regolamento (CE) n. 3200/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	26
Regolamento (CE) n. 3201/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	28
Regolamento (CE) n. 3202/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'exportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	30
Regolamento (CE) n. 3203/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'exportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	33
Regolamento (CE) n. 3204/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per taluni i cereali	35
Regolamento (CE) n. 3205/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso	36
★ Regolamento (CE) n. 3206/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, che fissa l'elenco per il 1995 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri	37
★ Regolamento (CE) n. 3207/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	46
★ Regolamento (CE) n. 3208/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	47
★ Regolamento (CE) n. 3209/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	48
★ Regolamento (CE) n. 3210/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	49
★ Regolamento (CE) n. 3211/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti bandiera della Francia	50
★ Regolamento (CE) n. 3212/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo	51
★ Regolamento (CE) n. 3213/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia	52
★ Regolamento (CE) n. 3214/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo	53
Regolamento (CE) n. 3215/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2112/94 e che porta a 295 290 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito	54

Regolamento (CE) n. 3216/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2115/94 e che porta a 106 687 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento irlandese	55
Regolamento (CE) n. 3217/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	56
Regolamento (CE) n. 3218/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2158/94 e che porta a 312 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento italiano	57
Regolamento (CE) n. 3219/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	58
* Regolamento (CE) n. 3220/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2205/94 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995	61
* Regolamento (CE) n. 3221/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che fissa, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e che abroga il regolamento (CE) n. 1591/94	63
Regolamento (CE) n. 3222/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2668/94 che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro	65
* Regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli	66
* Regolamento (CE) n. 3224/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round	72
* Regolamento (CE) n. 3225/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	75
* Regolamento (CE) n. 3226/94 della Commissione, del 22 dicembre 1994, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito	76
Regolamento (CE) n. 3227/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	77
Regolamento (CE) n. 3228/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	79
Regolamento (CE) n. 3229/94 della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	81
* Direttiva 94/66/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	83
* Direttiva 94/72/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida	86

Commissione

94/816/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1994, recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari del Giappone** 87

94/817/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1994, che modifica la decisione 92/538/CEE relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale** 88

94/818/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1994, recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus)** 89

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 3104/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 328 del 20.12.1994) 92

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 3129/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. L 330 del 21.12.1994)** 92

Avviso ai lettori svedesi e finlandesi 95

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3190/94 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 1994****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini — 2ª serie)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, per tali prodotti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella tabella compresa nell'allegato sono sospesi totalmente.

Queste sospensioni si applicano dal 1° gennaio al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

ALLEGATO

TABELLA

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8501 10 99	*59	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di $1,8^\circ (\pm 0,09^\circ)$, con coppia di bloccaggio di 0,156 Nm o più, avvolgimento a 2 fasi, con flangia di fissaggio di dimensioni non superiori a 43×43 mm, mandrino di diametro di 4 mm ($\pm 0,1$ mm) e potenza non superiore a 5 W	0
ex 8501 10 99	*77	Motore a corrente continua, con spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,004 Nm ($\pm 0,001$ Nm), avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 32 mm ($\pm 0,5$ mm), mandrino di diametro di 2 mm ($\pm 0,004$ mm), rotore interno, velocità nominale di 2 800 (± 10 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (± 15 %)	0
ex 8522 90 99	*95	Assemblaggio costituito da un circuito di pilotaggio, un sensore tachimetrico e un motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,0044 Nm ($\pm 0,001$ Nm), avvolgimento a 3 fasi, albero di diametro di 3,523 mm ($\pm 0,002$ mm), rotore esterno di diametro di 69 mm ($\pm 0,3$ mm), velocità nominale di 2 600 (± 16 %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 14 V (± 10 %)	0
ex 8531 80 90	*30	Dispositivo di visualizzazione sotto vuoto fluorescente, costituito da un circuito per il rinfresco della memoria, un generatore di caratteri, un convertitore di corrente continua in corrente continua e componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8536 50 90	*93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettro-magnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0
ex 8541 10 99	*40	Diodo, con corrente diretta non superiore a 1 A, una resistenza non superiore a 1,5 ohm, una capacità totale non superiore a 0,3 pF e una scarica distruttiva di 200 V o più	0
ex 8541 29 90	*15	Transistor ad effetto di campo (FET) per frequenze comprese fra 2 e 10 GHz, con potenza di dissipazione non superiore a 6,5 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere : ATF 44101 ATF 46101 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 90	*25	Transistor ad effetto di campo (FET) con scarica distruttiva pozzo-sorgente di -200 V, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a -1,8 A, con resistenza pozzo-sorgente non superiore a 3 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 20 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : IRF 9610 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 29 90	*35	Transistor ad effetto di campo (FET) con scarica distruttiva pozzo-sorgente di 600 V o più, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a 6,2 A, con resistenza pozzo-sorgente non superiore a 1,2 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 125 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : IRFBC40 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 29 90	*45	<p>Transistor ad effetto di campo (FET) con scarica distruttiva pozzo-sorgente di -60 o -100 V, funzionante con corrente di pozzo continua non superiore a -9,6 A, con resistenza pozzo-sorgente non superiore a 0,28 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 125 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 40px;">IRF 9540 IRFU 9024</p> <p style="padding-left: 40px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8541 29 90	*80	<p>Transistor ad effetto di campo (FET) con scarica distruttiva pozzo-sorgente di 30 V o più, funzionante con resistenza pozzo-sorgente non superiore a 0,05 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 50 W, inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 40px;">SMD30N03 SMU30N03</p> <p style="padding-left: 40px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8541 60 00	*94	<p>Cristallo piezoelettrico, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, oscillante alla frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 1 843 MHz</p>	0
ex 8542 11 21	*02	<p>Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C-MOS, con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bit e tempo di accesso non superiore a 20 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 40px;">IDT 6116LA20 IDT 6116SA20</p> <p style="padding-left: 40px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 11 73	*14	<p>Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit e una memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM) con capacità di memorizzazione di 15 × 16 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 40px;">DSP16A</p> <p style="padding-left: 40px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 11 82	*07	<p>Circuito di controllo, in tecnologia C-MOS, che permette il pilotaggio di un dispositivo di visualizzazione a diodi emettitori di luce (LED), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 40px;">ECN 2102 ECN 2112 D 16302 D 16306</p> <p style="padding-left: 40px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*48	Convertitore digitale/analogico a 8 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente un amplificatore con tampone di uscita, un circuito di interfaccia seriale e almeno 12 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : M 62352P oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*50	Temporizzatore-contatore programmabile di intervalli, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : 82C54 — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*56	Circuito alternabile (flip-flop) del tipo D doppio, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : 74 AC 74 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*62	Ricevitore di linea differenziale quadruplo, in tecnologia C-MOS, con tempo di propagazione tipico non superiore a 19 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere : DS34C86 DS34C87 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*66	Commutatore a punti di incrocio a 8 × 16 bit (Crosspoint Switch), in tecnologia C-MOS, che permette la commutazione con una frequenza di 20 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere : MT 8816 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*74	Convertitore seriale/parallelo, in tecnologia C-MOS, che permette il pilotaggio di un dispositivo di visualizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata : — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere : HV 5122 HV 5222 HV 5306 HV 5308 HV 5406 HV 5408 HV 7708 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*03	<p>Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, che permette il pilotaggio di 2 linee a modulazione per impulsi in codice (Pulse Code Modulation/PCM) con una velocità di trasferimento non superiore a 10 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">XRT5675</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 11 95	*04	<p>Circuito latch/registo, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">TD62C948</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 11 98	*29	<p>Trasmettitore/ricevitore a modulazione con impulso codificato, in tecnologia bipolare, che permette di adattare una velocità di linea di 2 048 o 8 448 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">XRT 5683 XRT 56L85</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 30	*13	<p>Amplificatore con guadagno tipico di 10,5 dB con una frequenza di 2 GHz e con una potenza di uscita di 10 dBm (10 mW), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">MAR 3SM</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 30	*14	<p>Amplificatore video, in tecnologia bipolare, con una larghezza di banda di 200 MHz, comprendente un circuito di controllo del contrasto, un comparatore e un circuito di tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">LM 1201</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 30	*16	<p>Amplificatore video, in tecnologia bipolare, con larghezza di banda di 100 o 130 MHz, che assicuri un'amplificazione separata di segnali di colore rosso, blu e verde (RGB), comprendente almeno un circuito di controllo del contrasto ed un comparatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">HA 11533NT LM 1205</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 30	*17	<p>Amplificatore video, in tecnologia bipolare, con una larghezza di banda di 150 MHz, comprendente 3 amplificatori, 3 circuiti di controllo del contrasto, 3 comparatori e un circuito di tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">LM 1203</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 30	*18	<p>Amplificatore video, in tecnologia bipolare, con larghezza di banda di 230 MHz, comprendente un circuito di controllo del contrasto, un circuito di controllo della attenuazione e un comparatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">LM 1202</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 80	*82	<p>Miscelatore/oscillatore, con una gamma di frequenza da 48 MHz a 860 MHz, comprendente un commutatore di banda di frequenza e un amplificatore di frequenza intermedia (IF), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">TDA 5330</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 80	*83	<p>Demodulatore con blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), con frequenza di operazione tipica di 480 MHz, comprendente un oscillatore e un rivelatore di frequenze portanti, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">TDA 8012M</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 80	*84	<p>Circuito per l'isolamento dei segnali di errore, comprendente un modulatore di ampiezza e un amplificatore, sotto forma di circuito monolitico integrato analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">UC 1901 UC 2901 UC 3901</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 80	*85	<p>Dispositivo di commutazione, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), con perdita di inserzione non superiore a 1,6 dB con una frequenza di 2 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">SW 239 SW 259 SW 419</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*86	<p>Circuito di attenuazione, basato su un semiconduttore all'arseniuro di gallio (AsGa), che permette una gamma di attenuazione regolabile con una variazione di tensione non superiore a 40 dB con una frequenza di 0,9 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">AT 108</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 19 80	*87	<p>Circuito di modulazione a impulso codificato adattabile differenziato, in tecnologia C-MOS, per la codificazione/decodificazione di dati con una velocità di trasferimento di dati di 8, 16, 24, 32 o 64 Kbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">T 7 280</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0
ex 8542 20 50	*80	<p>Amplificatore, operante in una gamma di frequenze da 68 MHz a 470 MHz, con una potenza di uscita non superiore a 40 W e una potenza di entrata di 150 mW o più, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore sul quale è riportata :</p> <p>— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere :</p> <p style="padding-left: 20px;">BGY 135 BGY 145 BGY 45</p> <p style="padding-left: 20px;">oppure</p> <p>— altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte</p>	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3191/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 ⁽¹⁾ stabilisce il regime applicabile alla manioca e ai prodotti analoghi originari di taluni paesi terzi ammessi a beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un prelievo limitato al 6 % ad valorem; che tale regime scade il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda la Thailandia;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati multilaterali del GATT, si è previsto che il regime applicabile alla manioca originaria della Thailandia sarà sostituito, a partire dal 1° luglio 1995, da un contingente tariffario conforme allo schema presentato dalla Comunità; che è quindi opportuno attualmente istituire un contingente soltanto per il primo semestre del 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo, ossia al 50 % delle 5 250 000 tonnellate disponibili per l'intero anno 1995; che il quantitativo rimanente sarà aperto

dopo l'entrata in vigore alle disposizioni relative all'attuazione dei risultati del GATT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione entro un massimo del 6 % ad valorem è limitata, per il primo semestre 1995, alla metà dei quantitativi previsti dal rinnovo dell'accordo approvato dalla decisione 90/637/CEE ^(*), ossia a 2 625 000 tonnellate.

^(*) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. KINKEL

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92 (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23).

REGOLAMENTO (CE) N. 3192/94 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1994

che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (in appresso denominata « Cipro »)⁽¹⁾, completato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo medesimo e che adegua alcune sue disposizioni⁽²⁾, prevede l'apertura e l'aumento annuo di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno migliorare alcune concessioni previste per Cipro; che in realtà le importazioni provenienti da Cipro esauriscono soltanto una parte del contingente tariffario previsto per le uve fresche da tavola, a causa della mancata maturazione del prodotto entro i periodi fissati nel protocollo; che il regolamento (CE) n. 298/94 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1994)⁽³⁾ prevede, all'articolo 1, che i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nel periodo dall'8 giugno al 4 agosto; che occorre adeguare il periodo affinché Cipro possa trarre pieno beneficio da tale concessione;

considerando che il miglioramento annuo, previsto dal protocollo, del contingente tariffario per i succhi e i mosti di uva concentrati è risultato insufficiente per soddisfare le importazioni reali nella Comunità di tali prodotti da alcuni anni; che l'articolo 1 del suddetto regolamento (CEE) n. 298/94 prevede che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario di 4 050 tonnellate; che occorre pertanto aumentare di 450 tonnellate tale contingente;

considerando che le importazioni di uve preparate, originarie di Cipro, non sono oggetto di trattamento preferenziale in virtù del protocollo concluso con detto paese; che le importazioni di uve originarie di Cipro rappresentano oltre il 70 % delle importazioni totali di questo prodotto nella Comunità; che, al fine di mantenere queste correnti di scambi tradizionali e di ridurre il deficit di Cipro nei

suoi scambi commerciali con la Comunità, è opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le uve preparate, originarie del suddetto paese; che, ai fini della gestione del suddetto contingente, occorre applicare le disposizioni previste dalla normativa comunitarie per gli altri contingenti tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario per le uve fresche da tavola, corrispondenti ai codici NC 0806 10 15 e NC 0806 10 19 della tariffa doganale comune, previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro si applica dall'8 giugno al 9 agosto.

Articolo 2

Il contingente tariffario per i succhi e i mosti di uva, corrispondenti ai codici NC 2009 60 51, NC 2009 60 71, NC 2009 60 90 e ex 2204 30 91 della tariffa doganale comune, previsto all'articolo 19, paragrafo 5, del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, è aumentato di 450 tonnellate.

Articolo 3

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di un volume totale pari a 2 500 tonnellate per le uve preparate, corrispondenti ai codici NC 2008 99 43 e 2008 99 53, originarie di Cipro.

2. Per il 1994, la quantità annua di cui al paragrafo 1 è proporzionalmente adeguata.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 298/94.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1994, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

REGOLAMENTO (CE) N. 3193/94 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽²⁾;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 modificato, precisa che i contributi concessi agli attuali Stati membri nell'ambito dell'obiettivo n. 2 devono essere programmati ed erogati su base triennale; che, per garantirne l'efficacia e la continuità, i contributi a favore dei nuovi Stati membri devono poter essere, in via eccezionale e a loro richiesta, programmati ed erogati su base quinquennale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88⁽³⁾, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, modificato, una spesa non può essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi se è stata sostenuta prima della data alla quale la Commissione ha ricevuto la relativa richiesta; che tale regola è subordinata alla disposizione transitoria dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo cui una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto una domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1994 può

essere considerata sovvenzionabile con il contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 1994;

considerando che è necessaria una disposizione transitoria analoga per gli Stati che aderiranno all'Unione europea in conformità dell'atto di adesione del 1994; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione, le quali entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, è aggiunto il seguente comma:

« In via eccezionale, la Commissione può accettare, su richiesta dell'Austria, della Finlandia o della Svezia, di programmare e di erogare i contributi concessi nell'ambito dell'obiettivo n. 2 per l'intero periodo 1995-1999 ».

Articolo 2

All'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto dall'Austria, dalla Finlandia o dalla Svezia, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 1994 di questi paesi, una domanda conforme a tutte le condizioni specificate all'articolo 14, paragrafo 2 può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dalla data di entrata in vigore al trattato di adesione del 1994. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione del 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

REGOLAMENTO (CE) N. 3194/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la

fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	283,00
Rotture di riso (1006 40)	62,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3195/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (⁴), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 (⁶), sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (⁷), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (⁸), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (⁹), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (¹⁰);

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
 (²) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
 (³) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.
 (⁴) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
 (⁵) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.
 (⁶) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

(⁷) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (⁸) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.
 (⁹) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
 (¹⁰) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	283,00	283,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3196/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2854/94⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Frumento tenero (1001 90 99)	26,00
Orzo (1003 00 90)	52,00
Granturco (1005 90 00)	61,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00
Avena (1004 00 00)	52,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3197/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2855/94 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	26,00	26,00
Orzo (1003 00 90)	52,00	52,00
Granturco (1005 90 00)	61,00	61,00
Frumento duro (1001 10 00)	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3198/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/94⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	29,00	29,00	29,00	32,00
Orzo (1003 00 90)	55,00	55,00	55,00	58,00
Granturco (1005 90 00)	64,00	64,00	64,00	67,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994
che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	215,00	1006 30 65 100	01	269,00
1006 20 13 000	01	215,00		02	275,00
1006 20 15 000	01	215,00		03	280,00
1006 20 17 000	—	—		04	269,00
1006 20 92 000	01	215,00	1006 30 65 900	01	269,00
1006 20 94 000	01	215,00		04	269,00
1006 20 96 000	01	215,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	215,00	1006 30 92 100	01	269,00
1006 30 23 000	01	215,00		02	275,00
1006 30 25 000	01	215,00		03	280,00
1006 30 27 000	—	—		04	269,00
1006 30 42 000	01	215,00	1006 30 92 900	01	269,00
1006 30 44 000	01	215,00		04	269,00
1006 30 46 000	01	215,00	1006 30 94 100	01	269,00
1006 30 48 000	—	—		02	275,00
1006 30 61 100	01	269,00		03	280,00
	02	275,00		04	269,00
	03	280,00	1006 30 94 900	01	269,00
	04	269,00		04	269,00
1006 30 61 900	01	269,00	1006 30 96 100	01	269,00
	04	269,00		02	275,00
1006 30 63 100	01	269,00		03	280,00
	02	275,00		04	269,00
	03	280,00	1006 30 96 900	01	269,00
	04	269,00		04	269,00
1006 30 63 900	01	269,00	1006 30 98 100	—	—
	04	269,00	1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 3200/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)						
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 3201/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1995 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	25,00
1002 00 00 000	25,00
1003 00 90 000	49,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	58,00
1006 20 92 000	228,80
1006 20 94 000	228,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	286,00
1006 30 92 900	286,00
1006 30 94 100	286,00
1006 30 94 900	286,00
1006 30 96 100	286,00
1006 30 96 900	286,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	58,00
1101 00 00 100	34,00
1101 00 00 130	34,00
1102 20 10 200	74,03
1102 20 10 400	63,46
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	67,46
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	95,18
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	123,70
1104 21 50 100	89,94

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3202/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁵⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	74,03	1104 23 10 300	60,81
1102 20 10 400 (2)	63,46	1104 29 11 000	19,90
1102 20 90 200 (2)	63,46	1104 29 91 000	19,51
1102 90 10 100	67,46	1104 29 95 000	19,51
1102 90 10 900	45,87	1104 30 10 000	4,88
1102 90 30 100	111,33	1104 30 90 000	13,22
1103 12 00 100	111,33	1107 10 11 000	34,73
1103 13 10 100 (2)	95,18	1107 10 91 000	80,05
1103 13 10 300 (2)	74,03	1108 11 00 200	39,02
1103 13 10 500 (2)	63,46	1108 11 00 300	39,02
1103 13 90 100 (2)	63,46	1108 12 00 200	84,61
1103 19 10 000	54,56	1108 12 00 300	84,61
1103 19 30 100	69,70	1108 13 00 200	84,61
1103 21 00 000	19,90	1108 13 00 300	84,61
1103 29 20 000	45,87	1108 19 10 200	94,24
1104 11 90 100	67,46	1108 19 10 300	94,24
1104 12 90 100	123,70	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	98,96	1702 30 51 000 (3)	110,52
1104 19 10 000	19,90	1702 30 59 000 (3)	84,61
1104 19 50 110	84,61	1702 30 91 000	110,52
1104 19 50 130	68,74	1702 30 99 000	84,61
1104 21 10 100	67,46	1702 40 90 000	84,61
1104 21 30 100	67,46	1702 90 50 100	110,52
1104 21 50 100	89,94	1702 90 50 900	84,61
1104 21 50 300	71,95	1702 90 75 000	115,81
1104 22 10 100	98,96	1702 90 79 000	80,38
1104 22 30 100	105,15	2106 90 55 000	84,61
1104 23 10 100	79,32		

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 3203/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94⁽⁴⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione⁽⁵⁾, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽³⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco : codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	52,88
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	32,24

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 3204/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per taluni i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, primo comma,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, tenuto conto del ritmo irregolare delle fissazioni durante il periodo di fine d'anno e dell'incertezza dell'evoluzione dei prezzi in questo periodo, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 è sospesa dal 24 dicembre 1994 al 4 gennaio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3205/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1418/76 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto del ritmo irregolare delle fissazioni durante il periodo di fine d'anno e dell'incertezza dell'evoluzione dei prezzi in questo periodo, il mantenimento del regime attuale rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata dei prelievi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione in anticipo del prelievo all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sospesa dal 24 dicembre 1994 al 4 gennaio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 3206/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1994

che fissa l'elenco per il 1995 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i nove metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/94⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere la lista dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli otto metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i nove metri⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando che, ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i nove metri;
considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle

risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3554/90 suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei pescherecci autorizzati, per il 1995, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i nove metri entro le zone menzionate alla lettera a) di questo paragrafo, è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία Γράμματα και αριθμοί	Όνομα του σκάφους	Αριθμός κλήσεως (μέσω ασύρματου)	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς μηχανών (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registro	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

BOU	4	Astrid	OPAD	Boekhoute	79
BOU	6	Anja	OPAF	Boekhoute	103
BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	219
BOU	24	Beatrix	OPAX	Boekhoute	202
N	22	Zeester	OPAV	Nieuwpoort	216
N	86	Surcouf	OPDH	Nieuwpoort	144
N	555	Valentino	OPVY	Nieuwpoort	110
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
O	2	Nancy	OPAB	Oostende	213
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	49	Steve	OPBW	Oostende	144
O	62	Dini	OPCJ	Oostende	221
O	64	Black Jack	OPCL	Oostende	143
O	100	Emilie	OPDV	Oostende	176
O	101	Benny	OPDW	Oostende	184
O	110	Jeaninne-Margaret	OPEF	Oostende	193
O	211	Christoph	OPIC	Oostende	158
O	430	Bimin	OPRD	Oostende	184
O	455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O	468	Aran	OPSP	Oostende	132
O	481	Bi-Si-Ti	OPTC	Oostende	165
O	533	Virtus	OPVC	Oostende	147
Z	8	Aquarius	OPAH	Zeebrugge	220

1	2	3	4	5	
Z	12	Sabrina	OPAL	Zeebrugge	210
Z	13	Morgenster	OPAM	Zeebrugge	218
Z	28	Ann	OPBB	Zeebrugge	88
Z	56	Orka	OPCD	Zeebrugge	220
Z	87	Nele	OPDI	Zeebrugge	221
Z	88	Nova-Cura	OPDJ	Zeebrugge	104
Z	122	Noordster	OPER	Zeebrugge	220
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z	474	Limanda	OPSV	Zeebrugge	220
Z	519	Rachel Sarah	OPUO	Zeebrugge	221
Z	554	Nadia	OPVX	Zeebrugge	191
Z	582	Asannat	OPWZ	Zeebrugge	107
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / GERMANIA / GERMANY / ALLEMAGNE /
GERMANIA / DUTSLAND / ALEMANHA

ACC	2	Uranus	DCGK	Accumersiel	175
ACC	3	Harmonie	DCRK	Accumersiel	183
ACC	4	Freya	DCGU	Accumersiel	175
ACC	5	Anita	DCPF	Accumersiel	146
ACC	6	Goode Wind	DCCA	Accumersiel	175
ACC	7	Elke	DCGN	Accumersiel	175
ACC	12	Poseidon	DCFL	Accumersiel	176
ACC	16	Edelweiß	DCPJ	Accumersiel	144
AG	8	Eltje Looden	DCKC	Greetsiel	146
BEN	2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BÜS	4	Adler	DJIC	Büsum	100
BX	765	Damkerort	DERT	Bremerhaven	221
CUX	1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX	3	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	130
CUX	5	Troll	DFMX	Cuxhaven	93
CUX	6	Heimkehr	DEKY	Cuxhaven	130
CUX	7	Edelweiss	DFBO	Cuxhaven	162
CUX	8	Johanna		Cuxhaven	92
CUX	9	Nordlicht		Cuxhaven	138
CUX	10	Aldebaran	DJGW	Cuxhaven	132
CUX	11	Seehund	DERF	Spieka	184
CUX	14	Saphir	DFAX	Cuxhaven	216
CUX	15	Paloma	DJET	Cuxhaven	74
DAN	3	Seestern		Dangast	68
DIT	1	Berendine	DCSY	Ditzum	188
DIT	2	Annäus-Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT	5	Gertje Bruhns	DCPV	Ditzum	161
DIT	6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT	9	Condor	DCVS	Ditzum	180
DIT	18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	217
DOR	2	Hoffnung	DESX	Dorum	161
DOR	5	Stör	DFAT	Dorum	165
DOR	8	Delphin	DEUP	Dorum	137
DOR	12	Sirius	DESC	Dorum	162
DOR	13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	125
DOR	15	Else		Dorum	124
DOR	16	Poseidon	DFCS	Dorum	220
FED	1	Orion	DDMP	Fedderwardsiel	184
FED	2	Sirius		Fedderwardsiel	147
FED	3	Venus	DLIL	Fedderwardsiel	217
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	180

1		2	3	4	5
FED	5	Butjadingen	DDHN	Fedderwardsiel	183
FED	9	Bianca	DLIX	Fedderwardsiel	191
FED	10	Edelweiss	DDJB	Fedderwardsiel	180
FED	12	Rubin	DDIT	Fedderwardsiel	183
FRI	1	Saturn	DIRJ	Friedrichskoog	138
FRI	3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	151
FRI	7	Polarstern	DIRH	Friedrichskoog	151
FRI	18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	134
FRI	20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI	23	Godewind	DIRK	Friedrichskoog	151
FRI	35	Lilli	DIRQ	Friedrichskoog	107
FRI	36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	131
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	145
FRI	76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	151
FRI	86	Sirius	DB5381	Friedrichskoog	151
GRE	1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE	2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	184
GRE	4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	184
GRE	5	Oberon	DCIL	Greetsiel	186
GRE	6	Albatros	DCJJ	Greetsiel	145
GRE	7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	221
GRE	8	Sperber	DCVF	Greetsiel	146
GRE	9	Odin	DCBG	Greetsiel	184
GRE	10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	165
GRE	11	Korsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE	12	Condor	DCVO	Greetsiel	188
GRE	13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	145
GRE	14	Wangerland	DCEQ	Greetsiel	180
GRE	15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	186
GRE	16	Angelika	DCEY	Greetsiel	184
GRE	17	Odysseus	DCFP	Greetsiel	206
GRE	19	Flamingo	DCFV	Greetsiel	184
GRE	20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	190
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
GRE	22	Frieda-Luise	DCPU	Greetsiel	199
GRE	23	Merlan	DJHL	Greetsiel	183
GRE	24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE	28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE	29	Paloma	DCEL	Greetsiel	219
HAR	1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	191
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR	5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	175
HAR	6	Gudrun Albrecht	DCCD	Harlesiel	214
HAR	7	Poseidon	DCWF	Harlesiel	132
HAR	10	Wangerland	DCVZ	Harlesiel	114
HAR	14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	180
HAR	20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	175
HOO	1	De Liekedeelers	DJIS	Hooge	136
HOO	3	Nantiane	DLYL	Hooge	132
HOO	52	Aggi	DDAE	Hooksiel	199
HOO	54	Fabian	DJMP	Hooksiel	214
HOO	61	Samland	DDEP	Hooksiel	206
HOR	1	Falke	DEPJ	Horumersiel	110
HUS	6	Oland	DJFU	Husum	174
HUS	7	Gila	DDEJ	Husum	175
HUS	9	Edelweiss	DJGC	Husum	180

1		2	3	4	5
HUS	18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS	19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS	28	Zukunft	DLYQ	Husum	162
NC	458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	146
NEU	227	Störtebeker	DLYJ	Neuharlingersiel	175
NEU	228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU	230	Polaris	DCCX	Neuharlingersiel	110
NEU	231	Medusa	DCFU	Neuharlingersiel	184
NEU	232	Seerose	DDGE	Neuharlingersiel	210
NEU	235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU	240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	135
NEU	241	Liebe		Neuharlingersiel	114
NEU	243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177
NOR	202	Johanne	DD3833	Norddeich	107
NOR	203	Sperber	DFND	Norddeich	169
NOR	205	Annette	DCEM	Norddeich	161
NOR	207	Seestern	DCJS	Norddeich	146
NOR	208	Erika	DCHU	Norddeich	191
NOR	209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR	210	Hannes Kröger	DCVQ	Norddeich	180
NOR	211	Helga	DCPP	Norddeich	175
NOR	223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR	224	Nordland	DCTA	Norddeich	110
NOR	225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR	228	Nordstern	DCWV	Norddeich	185
NOR	230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR	231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR	232	Nordstrand	DCIO	Norddeich	110
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
PEL	1	Yvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL	2	Annemarie	DJFK	Pellworm	132
PEL	9	Norderoog	DLZC	Pellworm	182
POG	2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC	1	Godenwind	DJHV	Büsum	184
SC	2	Stolperbank II	DIVQ	Büsum	221
SC	4	Wattenmeer	DITO	Büsum	184
SC	5	Atlantis	DIXG	Büsum	183
SC	6	Keen Tied	DISU	Büsum	184
SC	7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
SC	8	Birgit I	DIYR	Büsum	179
SC	9	Wotan	DIZO	Büsum	184
SC	10	Amrum Bank	DIRT	Büsum	220
SC	13	Condor	DISD	Büsum	159
SC	14	Maret	DJIJ	Büsum	184
SC	15	Martina	DIWD	Büsum	184
SC	18	Gaby Egel	DITV	Büsum	183
SC	19	Bonafide	DMAM	Büsum	221
SC	20	Wiking Bank	DISA	Büsum	220
SC	27	Butendiek	DIRZ	Büsum	220
SC	28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
SC	30	Maarten Senior	DITY	Büsum	220
SC	32	Cornelia	DIUE	Büsum	184
SC	33	Melanie B	DJGS	Büsum	184
SC	34	Dithmarschen I	DIRV	Büsum	184
SC	36	Achat	DIVU	Büsum	100
SC	41	Osterems	DIQR	Büsum	220
SC	42	Westerems	DIQN	Büsum	220

1		2	3	4	5
SC	43	Horns Riff	DIZA	Büsum	221
SC	44	Klaus Groth I	DIUC	Büsum	184
SC	52	Sabine	DJHT	Büsum	184
SC	57	Südwind	DJRS	Büsum	184
SC	58	Oderbank	DIXM	Büsum	221
SD	1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	184
SD	2	Blinkfuer	DJFY	Friedrichskoog	124
SD	3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
SD	4	Kerstin	DFCQ	Friedrichskoog	147
SD	5	Hoffnung	DISX	Friedrichskoog	140
SD	6	Cap Arkona	DIRF	Friedrichskoog	184
SD	7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
SD	8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
SD	9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
SD	10	Christine	DJCH	Friedrichskoog	138
SD	11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	184
SD	12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	172
SD	13	Antares	DITA	Friedrichskoog	147
SD	15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
SD	16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	178
SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
SD	20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
SD	22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
SD	23	Odin I	DIRI	Friedrichskoog	184
SD	24	Venus	DITW	Friedrichskoog	182
SD	25	Nordfriesland	DJHW	Friedrichskoog	153
SD	26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
SD	28	Teutonia I	DIUO	Friedrichskoog	181
SD	30	Cormoran	DFOC	Friedrichskoog	140
SD	31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	182
SD	32	Tümmeler	DIXU	Friedrichskoog	165
SD	33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
SD	34	Keen Tied	DDEW	Friedrichskoog	146
SD	35	Marschenland	DIQK	Friedrichskoog	184
SH	1	Bleibtreu	DMHR	Heiligenhafen	220
SH	13	Hoffnung	DLYD	Heiligenhafen	147
SH	23	Albatros	DFPF	Heiligenhafen	221
SPI	2	Skua	DERI	Spieka	169
SPI	3	Atlantis	DFDX	Spieka	147
SPI	5	Nixe II		Spieka	184
ST	1	Seeburg	DJEZ	Tönning	162
ST	2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST	3	Nordland	DJBB	Tönning	182
ST	4	Möwe	DCSP	Tönning	145
ST	5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST	6	Hilke-Maritta	DNHA	Tönning	221
ST	7	Heimatland	DLXW	Tönning	184
ST	8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST	11	Birgitt-R	DJDF	Tönning	184
ST	12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST	17	Tina I	DLYX	Tönning	165
ST	20	Poseidon	DJHQ	Tönning	165
ST	22	Korona	DIQJ	Tönning	169
ST	24	Karolin	DJIF	Tönning	99
ST	26	Wega II	DJCE	Tönning	184
ST	28	Glück Auf	DLZP	Tönning	184

1	2	3	4	5	
SU	2	Jupiter	DD6372	Husum	131
SU	3	Theodor Storm	DJDM	Husum	184
SU	5	Andrea	DJIM	Husum	184
SU	6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU	7	Holstein	DIRM	Husum	110
SU	9	Stella Mare	DLWN	Husum	184
SU	11	Schippi		Husum	129
SU	12	Marianne	DJDS	Husum	182
SW	1	Elfriede	DLZV	Wyk-Föhr	125
SW	2	Claudia	DJIO	Wyk-Föhr	182
SW	3	Rungholdt	DLYA	Wyk-Föhr	182
SW	4	Hartje	DJGO	Wyk-Föhr	184
SW	6	Alk	DCJG	Wyk-Föhr	198
VAR	1	Sturmvogel	DDAX	Varel	175
VAR	6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	180
VAR	7	Falke I	DJDW	Varel	130
VAR	18	Helga		Varel	109
WIT	1	Christina	DIQQ	Wittdün	124
WIT	12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183
WRE	1	Apollo	DFCM	Wremen	130
WRE	3	Falke	DESJ	Wremen	184
WRE	4	Wremen	DFAZ	Wremen	184
WRE	5	Land Wursten	DEQW	Wremen	221
WRE	6	Condor	DETZ	Wremen	110
WRE	7	Seerose	DEQX	Wremen	138
WRE	9	Neptun	DISK	Wremen	184

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔANIA / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA

E	35	Karend Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	64	Albatros	OU 5578	Esbjerg	221
E	129	Lissy Krarup	OWGC	Esbjerg	147
E	223	Mai Britt Thygesen	OU 3102	Esbjerg	128
E	428	Christina	XP 3312	Esbjerg	161
E	614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV	2	Heidi	5PVZ	Havneby	94
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Esbjerg	165
HV	6	Hansine	XP 2750	Havneby	148
HV	35	Svend Åge	OZNX	Haderslev	169
HV	41	Havsand	XP 3685	Haderslev	147
HV	58	Komet	XP 2918	Haderslev	197
HV	67	Juvredyb	XP 3614	Haderslev	104
HV	73	Rom	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP 4787	Haderslev	144
HV	89	Helga Vera	5QEV	Haderslev	168
RI	78	Lasse Stensberg	XP 5820	Hvide Sande	196
RI	426	Mette Janni	OWAC	Hvide Sande	210
RI	450	Per Kredes	OXUL	Ringkøbing	213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA /
FRANKRIJK / FRANÇA

DK	659450 U	Daisy	FU 4888	Dunkerque	182
DK	779894 F	Manoot Che	FG8312	Dunkerque	162
DK	780634 R	Schooner	FQQI	Dunkerque	220

1	2	3	4	5	
PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS					
BR	7	Res Nova	PHAI	Oostburg-Breskens	221
BR	10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
DZ	3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
GO	25	Elizabeth		Goedereede	176
GO	29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO	33	De Hinder	PDNI	Goedereede	221
GO	58	Jakoriwi	PEZC	Goedereede	221
HA	13	Wobbegien		Harlingen	113
HA	14	Grietje	PEKN	Harlingen	134
HA	41	Antje		Harlingen	158
HA	50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	165
HA	75	Elisabeth	PDWR	Harlingen	221
KG	6	Imantje	PEVK	Kortgene	221
KG	7	Christina	PDKC	Kortgene	221
KG	9	Pieterrella	PGTD	Kortgene	221
KG	14	Jozina Maria	PFFW	Kortgene	221
LO	5	Eeltje Jan		Ulrum-Lauwersoog	125
LO	8	De Twee Gebroeders		Ulrum-Lauwersoog	221
LO	20	Zwarte Arend	PIZQ	Ulrum-Lauwersoog	134
NZ	21	Magdalena	PFSK	Terneuzen	99
OD	3	Jan		Ouddorp	188
OD	5	Clara Jacoba	PDJV	Ouddorp	221
OD	15	De Zwerver		Ouddorp	221
OD	18	Johannes Lars	PDGH	Ouddorp	221
SCH	66	Johannes Cornelis	PFDE	Scheveningen	221
TH	5	Adriana Maatje	PCDG	Tholen	221
TH	36	Izabella	PEXR	Tholen	221
TH	61	Johanna Cornelia	PFDO	Tholen	221
TX	25	Everdina		Texel	221
TX	50	Deneb	PDNF	Texel	188
WL	8	Albatros		Westdongeradeel	92
WON	24	Elisabeth	PDWL	Wonseradeel	221
WON	29	Albertje		Wonseradeel	136
WON	43	Vaya con Dios	PIFI	Wonseradeel	113
WON	77	Wietske	PIRC	Wonseradeel	162
WR	10	Petrina	PGSD	Wieringen	220
WR	21	Jente	PFCW	Wieringen	221
WR	22	Barend Jan	PCYC	Wieringen	221
WR	34	Leendert Jan	PFNU	Wieringen	221
WR	54	Cornelis Nan		Wieringen	221
WR	57	Jacoba	PEYI	Wieringen	220
WR	68	Jan Cornelis	PEYX	Wieringen	221
WR	71	Marry An	PFVJ	Wieringen	220
WR	75	Sandra Petra	PHIG	Wieringen	177
WR	88	Rana	PGYN	Wieringen	184
WR	89	Geja Anjo		Wieringen	175
WR	98	Else Jeanette		Wieringen	221

1		2	3	4	5
WR	102	Limanda	PFOV	Wieringen	118
WR	106	Alida Catherina		Wieringen	158
WR	108	Stella Maris	PHTG	Wieringen	221
WR	128	Concordia	PDJQ	Wieringen	221
WR	177	Neeltje Alida	PGEU	Wieringen	221
WR	213	Tiny Rotgans	PHZA	Wieringen	221
WR	244	Texelstroom	PHXZ	Wieringen	220
YE	31	Jannetje		Yerseke	221
YE	52	Adriana	PCEB	Yerseke	221
YE	137	Wilhelmina		Yerseke	157
YE	138	Maatje Helena	PFSB	Yerseke	221
ZK	18	Liberty		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	31	Hunze		Ulrum-Zoutkamp	125
ZK	33	Reitdiep		Ulrum-Zoutkamp	159
ZK	34	Eems		Ulrum-Zoutkamp	134
ZK	36	Lauwers		Ulrum-Zoutkamp	110
ZK	43	Bornrif		Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	49	Twee Gebroeders	PHXM	Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138

REGOLAMENTO (CE) N. 3207/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1994

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa

popolazione a partire dal 7 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3208/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3687/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 83.

REGOLAMENTO (CE) N. 3209/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3685/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia ⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 75.

REGOLAMENTO (CE) N. 3210/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3689/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania (²), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 91.

REGOLAMENTO (CE) N. 3211/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1994

**relativo alla sospensione della pesca del merlano da parte delle navi battenti
bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾; modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di merlano per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Francia ha proi-

bito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merlano nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca del merlano nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3212/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che fissa, per il 1994, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Portogallo ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 6 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 6 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3213/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Francia ha proi-

bito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3214/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1994

relativo alla sospensione della pesca del rombo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di rombo giallo per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Portogallo ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 30 novembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1994.

La pesca del rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM VIII c, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 30 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3215/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2112/94 e che porta a 295 290 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2112/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3042/94 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 245 290 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 295 290 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2112/94 i termini « 200 000 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 250 000 t di orzo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 3216/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2115/94 e che porta a 106 687 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che il regolamento (CE) n. 2115/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3044/94 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 56 687 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento irlandese ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 106 687 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento irlandese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2115/94 i termini « 50 000 t di orzo » sono sostituiti dai termini « 100 000 t di orzo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 3217/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 3088/94 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 3088/94 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 45,367 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 3218/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2158/94 e che porta a 312 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
considerando che il regolamento (CE) n. 2158/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3033/94 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;
considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 312 000 t il quantitativo

di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2158/94 i termini « 200 000 t » sono sostituiti dai termini « 312 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 229 del 2. 9. 1994, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 24.

REGOLAMENTO (CE) N. 3219/94 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1994
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 13 004 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1):** 1125/94 (A); 1161/94 (B).
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Liberia (A); Sierra Leone (B).
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (5):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.f).
8. **Quantitativo globale:** 5 418 t (13 004 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 4 194 T; B: 1 224 T)
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7) (8) (9):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2.c) e IIA.3. Iscrizioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 6. 2 al 26. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 10. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 20. 2 al 12. 3. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (10):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (11):** restituzione applicabile il 31. 12. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2866/94 della Commissione (GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 28).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL ; ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹⁰) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 3220/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 2205/94 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che in seguito alla domanda dell'Austria e della Svezia a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94⁽⁵⁾, è opportuno fissare al 15 % il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in Austria e in Svezia nel corso della campagna 1994/1995;

che quindi è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2205/94 della Commissione, del 9 settembre 1994, che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati

all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1994/1995⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione le istituzioni dell'Unione europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure acquistano efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2205/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 14.

*ALLEGATO***Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1994/1995**

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segola, il granturco e il sorgo
Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Francia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Austria	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Portogallo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Svezia	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo

REGOLAMENTO (CE) N. 3221/94 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1994****che fissa, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e che abroga il regolamento (CE) n. 1591/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 169,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti in base al patrimonio di suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini⁽³⁾; che, in mancanza di un censimento del patrimonio suinicolo in Svezia nel dicembre 1993, è opportuno stabilire i coefficienti in base al censimento del mese di giugno 1994;

considerando che i coefficienti di ponderazione sono stati fissati in base ai risultati dell'inchiesta del mese di

dicembre 1993; che, a norma dell'articolo 169 dell'atto di adesione, occorre adattare questi coefficienti in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1591/94 della Commissione⁽⁴⁾ è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 21.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

Belgio	6,0
Danimarca	9,2
Germania	22,2
Grecia	1,0
Spagna	15,3
Francia	10,9
Irlanda	1,3
Italia	6,8
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	11,9
Portogallo	2,3
Regno Unito	6,7
Austria	3,2
Finlandia	1,1
Svezia	2,0

REGOLAMENTO (CE) N. 3222/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2668/94 che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 t di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2668/94 della Commissione, del 31 ottobre 1994, che autorizza l'organismo d'intervento italiano a vendere mediante gara 148 000 tonnellate di frumento duro da esportare in Algeria sotto forma di semole di frumento duro⁽⁵⁾ ha previsto che l'ultimo termine per la presentazione delle offerte scade il 21 dicembre 1994; che è opportuno rinviare tale termine e fissare una nuova validità dei titoli per i quantitativi aggiudicati a partire dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2668/94, la data del « 21 dicembre 1994 » è sostituita dal « 23 febbraio 1995 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2668/94 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Per le esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2. Le formalità doganali per l'esportazione delle semole di frumento duro ottenute per equivalenza da cereali aggiudicati devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il 31 gennaio 1995.

3. Per i quantitativi aggiudicati a partire dal 1° gennaio 1995, le formalità doganali di esportazione per le semole di frumento duro ottenute per equivalenza da cereali aggiudicati devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di aggiudicazione e comunque entro il 31 marzo 1995.

4. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara devono recare, nella casella 22, la seguente indicazione:

«Gara bandita dal regolamento (CE) n. 2668/94 offerta del ...»

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

(⁶) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(³) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(⁴) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(⁵) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 3223/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali condotti nel quadro dell'Uruguay Round, occorre sottoporre a un nuovo regime l'importazione degli ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato; che il funzionamento di tale regime è basato su un raffronto tra il valore dei prodotti importati ed i prezzi d'entrata di cui alla tariffa doganale delle Comunità europee;

considerando che occorre precisare il concetto di « partita »;

considerando che la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore;

considerando che il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari o al prezzo fob dei prodotti considerati, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o al valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, o al valore forfettario all'importazione; che in effetti un sistema di valori forfettari all'importazione consente di applicare i risultati dell'Uruguay Round;

considerando che detti valori forfettari all'importazione devono essere calcolati in base alla media ponderata dei corsi medi dei prodotti di cui all'allegato importati in

provenienza dai paesi terzi e immessi sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri, diminuiti degli importi indicati all'articolo 173, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94⁽⁷⁾, che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale dalla Commissione, per ogni origine e per i periodi indicati nell'allegato;

considerando che a tal fine gli Stati membri dovranno fornire regolarmente e in tempo utile tutte le informazioni prescritte dal presente regolamento ai servizi competenti della Commissione, affinché questi possano procedere al calcolo dei valori forfettari all'importazione;

considerando che si devono adottare disposizioni specifiche per il caso in cui i corsi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili;

considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere una classificazione tariffaria dei prodotti importati diversa da quella effettuata in base al valore forfettario all'importazione: che tuttavia, in tal caso e a determinate condizioni, tenuto conto fra l'altro delle fluttuazioni dei prezzi del mercato, è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi che l'importatore avrebbe pagato se la classificazione tariffaria della partita fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione; che la cauzione sarà svincolata se, entro un termine determinato, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974, che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁹⁾, resterà in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, sino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per « partita » la merce scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione di immissione in libera pratica deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata.

Articolo 2

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno di mercato gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, separatamente per origine :

a) i corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché i corsi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti dei prodotti importati, oppure, in mancanza di corsi sui mercati rappresentativi, i corsi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati, e

b) i quantitativi totali corrispondenti ai corsi di cui alla lettera a).

2. I corsi di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono rilevati :

- per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato,
- per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- e nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i corsi nella fase importatore/grossista non sono disponibili. Essi sono diminuiti degli importi indicati ai primi due trattini dell'articolo 173, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma dell'articolo che precede si applica l'articolo 173, paragrafo 4 del regolamento suddetto.

3. I corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, qualora siano constatati nella fase grossista/dettagliante, sono prima diminuiti di un importo pari al 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e di un elemento pari a 0,6 ECU/100 kg per tener conto delle spese di manipolazione, delle tasse e dei dazi di mercato.

4. Sono considerati rappresentativi :

- i corsi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % delle quantità totali commercializzate,
- i corsi dei prodotti della categoria I, completati, ove i prodotti di questa categoria rappresentino meno del 50 % delle quantità totali commercializzate, dai corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II per

un quantitativo che permetta di raggiungere il 50 % delle quantità totali commercializzate,

- i corsi, rilevati tali e quali, dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, tranne che si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento qualora, a causa delle condizioni di produzione del paese d'origine, tali prodotti non presentino caratteristiche qualitative sufficienti per poter essere normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui al terzo trattino viene applicato ai corsi previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Articolo 3

1. Sono considerati rappresentativi i mercati seguenti :

- Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo Anversa, Bruxelles,
- Regno di Danimarca Copenaghen,
- Repubblica federale di Germania Amburgo, Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Berlino,
- Repubblica ellenica Atene, Salonicco,
- Regno di Spagna Madrid, Barcellona, Siviglia, Bilbao,
- Repubblica francese Rungis (Parigi), Marsiglia, Rouen, Dieppe, Perpignano, Nantes, Bordeaux, Lione, Tolosa,
- Irlanda Dublino,
- Repubblica italiana Milano,
- Regno dei Paesi Bassi Rotterdam,
- Repubblica austriaca Wien-Inzerdorf,
- Repubblica portoghese Lisbona, Porto,
- Repubblica finlandese Helsinki,
- Regno di Svezia Helsingborg, Stoccolma,
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Londra.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i giorni di mercato abituali dei mercati sopra indicati.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati nel medesimo, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei corsi medi rappresentativi di cui all'articolo 2, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem.

2. Se per i prodotti di cui all'allegato e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il

valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.

3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore.

4. I valori forfettari all'importazione restano in vigore fintantoché non vengano modificati.

5. In deroga al paragrafo 1, il valore forfettario all'importazione applicabile per un prodotto sarà pari — per il primo giorno dei periodi d'applicazione indicati nell'allegato e per i giorni successivi, fintantoché tale valore non sarà stato calcolato — all'ultimo valore unitario in vigore per tale prodotto ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

6. Per la conversione in ecu dei corsi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione.

7. I valori forfettari all'importazione, espressi in ecu, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato sono classificati nella tariffa dognale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore :

a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio dognale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.

Se i prezzi summenzionati superano di oltre l'8 % il valore forfettario all'importazione, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari al totale dei dazi che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata sulla base del valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa ;

b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso, la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

In tal caso, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un importo pari agli importi dei dazi

che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile alla partita in causa ;

c) o al valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b). In caso d'inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3.

La cauzione costituita è svincolata, dietro presentazione alle autorità doganali delle prove riguardanti le condizioni di smercio.

In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi d'importazione.

3. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo massimo di tre mesi a richiesta debitamente motivata dell'importatore.

4. Se, in occasione di una verifica, le autorità competenti constatano che le condizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere e che devono ancora essere riscossi, si tiene conto di un interesse calcolato tra la data d'immissione della merce in libera pratica e la data di riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2118/74 resta in vigore, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, fino all'inizio della rispettiva campagna di commercializzazione 1995/1996.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per ciascuno dei prodotti indicati nell'allegato, all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori	dal 1° gennaio al 31 marzo dal 1° al 30 aprile dal 1° al 14 maggio dal 15 al 31 maggio dal 1° giugno al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° novembre al 20 dicembre dal 21 al 31 dicembre
0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 25 0707 00 30 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli	dal 1° gennaio a fine febbraio dal 1° marzo al 30 aprile dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° al 10 novembre dall'11 novembre al 31 dicembre
0709 10 40	Carciofi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0709 90 71 0709 90 73 0709 90 75 0709 90 77 0709 90 79	Zucchine	dal 1° al 31 gennaio dal 1° febbraio al 31 marzo dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69	Arance dolci, fresche	dal 1° al 31 dicembre
0805 20 31	Clementine	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 30 30 0805 30 40	Limoni	dal 1° giugno al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre
0806 10 40 0806 10 50	Uve da tavola (¹)	dal 21 luglio al 31 ottobre dal 1° al 20 novembre
0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98	Mele (²)	dal 1° al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 20 47 0808 20 51 0808 20 57 0808 20 67	Pere (³)	dal 1° al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° agosto al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre
0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40	Albicocche	dal 1° al 20 giugno dal 21 al 30 giugno dal 1° al 31 luglio

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	Ciliege	dal 21 maggio al 31 maggio dal 1° giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° al 10 agosto
0809 30 21 0809 30 29 0809 30 31 0809 30 39 0809 30 41 0809 30 49	Pesche (e pesche noci)	dall'11 al 20 giugno dal 21 giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 30 settembre
0809 40 20 0809 40 30	Prugne	dall'11 al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre

(¹) Escluse le uve Imperatore del codice 0806 10 21, dal 1° al 31 gennaio.

(²) Escluse le mele da sidro del codice 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.

(³) Escluse le pere da sidro del codice 0808 20 10, presentate alla rinfusa dal 1° agosto al 31 dicembre.

REGOLAMENTO (CE) N. 3224/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che gli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round comprendono l'accordo quadro sulle banane; che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità; che l'accordo quadro sulle banane prevede alcune modifiche del regime di importazione delle banane nella Comunità; che è opportuno prevedere misure transitorie di attuazione del regime di importazione di banane nella Comunità ai fini dell'attuazione dell'accordo quadro prima dell'adozione di misure definitive; che per garantire, in particolare, l'origine delle banane importate dalla Colombia, dalla Costa Rica, dal Nicaragua e dal Venezuela, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità delle banane originarie di tali paesi alla presentazione di un certificato di origine nel corso del primo trimestre del 1995;

considerando che per permettere alla Commissione di adottare, se del caso, le misure necessarie per garantire il rispetto della ripartizione dei quantitativi a seconda delle origini, stabilita nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, è opportuno prevedere, da una parte, l'obbligo di presentazione di un certificato di origine per tutte le banane importate nella Comunità e, dall'altra, l'obbligo per gli Stati membri di effettuare le necessarie comunicazioni;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è suddiviso in contingenti specifici ai seguenti paesi o gruppi di paesi:

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

Paese	Percentuale del contingente tariffario complessivo
Costa Rica	23,4 %
Colombia	21,0 %
Nicaragua	3,0 %
Venezuela	2,0 %
Repubblica Dominicana e altri Stati ACP per quanto riguarda i quantitativi non tradizionali	90 000 t
Altri	50,6 %-90 000 t

2. Le 90 000 t assegnate alla Repubblica Dominicana e agli altri Stati ACP per i quantitativi non tradizionali sono ripartite come segue:

(in tonnellate)

Paese	Quantità
Repubblica Dominicana	55 000
Belize	15 000
Costa d'Avorio	7 500
Camerun	7 500
Stati ACP non tradizionali	5 000

Articolo 2

1. Ferma restando l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/93, per il primo trimestre del 1995:

- per l'immissione in libera pratica delle banane, i titoli di importazione sono accompagnati da un certificato di origine valido;
- l'immissione in libera pratica di banane originarie della Colombia, della Costa Rica e del Nicaragua in base a titoli di importazione per la categoria A o per la categoria C rilasciati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è soggetta alla condizione che venga presentato alle autorità doganali, contemporaneamente, anche un titolo di esportazione speciale rilasciato dalle autorità competenti dei rispettivi paesi, elencate nell'allegato, per un quantitativo equivalente.

2. Tuttavia, i documenti indicati al paragrafo 1 sono necessari per l'immissione in libera pratica delle banane spedite dal paese produttore anteriormente al 20 dicembre 1994 e importate nella Comunità tra il 1° e il 7 gennaio 1995.

Gli importatori interessati comprovano che le spedizioni di banane soddisfano ai requisiti di cui al primo comma presentando i seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o per via navigabile, la polizza di carico che attesta che il carico è avvenuto prima del 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto ferroviario, il bollettino di spedizione accettato dalle ferrovie del paese speditore anteriormente al 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto su strada, il carnet TIR presentano al primo ufficio doganale anteriormente al 20 dicembre 1994;
- in caso di trasporto aereo, il bollettino di spedizione che attesti che la compagnia aerea ha ricevuto i prodotti anteriormente al 20 dicembre 1994.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità immesse in libera pratica in applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le autorità autorizzate a rilasciare titoli di esportazione speciali sono

COLOMBIA**INCOMEX**

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
Edificio Centro de Comercio Internacional
Calle 28 No. 13A 15/53
Santafe de Bogotá

COSTA RICA

Corporación Bananera SA
Apartado 6504-1000
San José

NICARAGUA

Ministerio de Economía y Desarrollo
Dirección de Comercio Exterior
Kilómetro 3 1/2
Carretera A. Masaya
Edificio el Cortijo
Managua

REGOLAMENTO (CE) N. 3225/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1994****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94, del 10 novembre 1994⁽³⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 22 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII d eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 22 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 3226/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1994

relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3693/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce, per il 1994, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia⁽²⁾, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 14 dicembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1994.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 106.

REGOLAMENTO (CE) N. 3227/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	84,21 (2) (3)
0712 90 19	84,21 (2) (3)
1001 10 00	2,52 (1) (5) (11)
1001 90 91	54,25
1001 90 99	54,25 (9) (11)
1002 00 00	107,59 (6)
1003 00 10	81,88
1003 00 90	81,88 (9)
1004 00 00	91,42
1005 10 90	84,21 (2) (3)
1005 90 00	84,21 (2) (3)
1007 00 90	86,25 (4)
1008 10 00	31,41 (9)
1008 20 00	32,62 (4) (9)
1008 30 00	0 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	112,22 (9)
1102 10 00	187,90
1103 11 10	36,79
1103 11 90	134,29
1107 10 11	107,45
1107 10 19	83,03
1107 10 91	156,63 (10)
1107 10 99	119,78 (9)
1107 20 00	137,79 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 3228/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	15,04	12,09	10,24
1001 90 99	0	15,04	12,09	10,24
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	21,04	18,17	14,33
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	26,77	21,52	18,23	18,23
1107 10 19	0	20,00	16,08	13,62	13,62
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 3229/94 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3132/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 57.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	28,73 ⁽¹⁾
1701 11 90	28,73 ⁽¹⁾
1701 12 10	28,73 ⁽¹⁾
1701 12 90	28,73 ⁽¹⁾
1701 91 00	34,77
1701 99 10	34,77
1701 99 90	34,77 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

DIRETTIVA 94/66/CE DEL CONSIGLIO**del 15 dicembre 1994****che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,considerando che i programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾, del 1977 ⁽⁵⁾, del 1983 ⁽⁶⁾, del 1987 ⁽⁷⁾ e del 1993 ⁽⁸⁾ pongono in rilievo l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;considerando che la direttiva 88/609/CEE ⁽⁹⁾ non fissa valori limite per l'SO₂ per i nuovi impianti di potenza termica nominale compresa tra 50 e 100 megawatt che utilizzano combustibili solidi; che tuttavia, nel suo allegato III, essa indica che, in base ad una relazione della Commissione, il Consiglio stabilirà i valori limite per le emissioni di questa categoria di impianti;

considerando che nella relazione della Commissione al Consiglio sulla disponibilità di combustibile a basso tenore di zolfo si constata un miglioramento della situazione che aveva provocato un ritardo nella fissazione di detti valori limite ed, in particolare, la disponibilità sul mercato mondiale di quantità sufficienti di carbone a basso tenore di zolfo; che la combustione di tale tipo di

carbone consente di raggiungere emissioni di SO₂ inferiori a 2 000 mg/Nm³ ^(*);

considerando che, per i danni causati all'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è necessario fissare a tale livello i valori limite delle emissioni originarie dagli impianti di potenza termica nominale compresa tra 50 e 100 megawatt,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/609/CEE è modificata nel modo seguente:

- l'allegato III è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente direttiva;
- all'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che i nuovi impianti, la cui potenza termica nominale sia compresa tra 50 e 100 MW e che siano stati autorizzati entro la data limite stabilita per il recepimento della direttiva 94/66/CE ^(*) nel diritto nazionale, siano tenuti a rispettare il valore limite previsto nell'allegato III soltanto entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla suddetta data limite.

^(*) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 83.»*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

^(*) mg/Nm³ significa milligrammo per metro cubo normale o massa per volume di gas espresso in metri cubi riferiti a condizioni normalizzate di temperatura (273° Kelvin) e di pressione (101,3 kilopascal), previa deduzione del tenore di vapore acqueo.

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1993, pag. 12.⁽²⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 4.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 settembre 1993 (GU n. C 268 del 4. 10. 1993, pag. 34), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994).⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. C 328 del 7. 2. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. Direttiva modificata della direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 59).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente


A. MERKEL

ALLEGATO

« ALLEGATO III

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI BISSIDO DI ZOLFO (SO₂) PER NUOVI IMPIANTI

Combustibili solidi



DIRETTIVA 94/72/CE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1994
che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽¹⁾ (denominato «atto di adesione del 1994»), in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il modello di patente di guida rilasciato in Finlandia e in Svezia consiste in un documento plastificato; che, in attesa dell'esame dell'eventuale introduzione di un altro modello comunitario di patente di guida, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dovrebbero essere autorizzati a continuare a rilasciare delle patenti di guida secondo il loro attuale modello fino al 31 dicembre 1997; che pertanto è opportuno modificare la direttiva 91/439/CEE ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e che tali misure si applicano subordinatamente all'entrata in vigore di detto trattato e ciò alla data di entrata in vigore dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia possono continuare a rilasciare le patenti di guida nel loro modello attuale sino al 31 dicembre 1997.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari del Giappone

(94/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le domande presentate del Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, non è consentito, in linea di massima introdurre nella Comunità vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

considerando che la decisione 93/452/CEE della Commissione⁽³⁾, ha autorizzato gli Stati membri, per un determinato periodo, a prevedere deroghe per i vegetali di *Chamaecyparis* Spach., di *Juniperus* L. e di *Pinus* L., subordinatamente all'osservanza di talune condizioni tecniche;

considerando che, ai sensi della decisione 93/452/CEE, la suddetta autorizzazione si applicava fino al 31 dicembre 1994 per i vegetali di *Pinus* e *Chamaecyparis* e fino al 31 marzo 1994 per i vegetali di *Juniperus*;

considerando che nel frattempo non sono pervenute nuove informazioni, tali da giustificare una revisione delle condizioni tecniche prescritte;

considerando che la situazione che aveva motivato l'autorizzazione di cui sopra perdura;

considerando che tale autorizzazione deve essere pertanto mantenuta per un ulteriore periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/452/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), quarto trattino, il riferimento « 93/452/CEE » è sostituito dal riferimento « 94/816/CE ».
- 2) All'articolo 3, la data del 31 dicembre 1994 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1996.
- 3) All'articolo 3, il membro di frase « e, nel periodo compreso tra il 1° novembre 1993 e il 31 marzo 1994 » è così modificato: « e dal 1° dicembre 1994 fino al 31 marzo 1995, nonché dal 1° novembre 1995 fino al 31 marzo 1996 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 21. 8. 1993, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

che modifica la decisione 92/538/CEE relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(94/817/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/53/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con la decisione 92/538/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accordato alla Gran Bretagna e all'Irlanda del Nord lo status di zone continentali e litoranee riconosciute per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SVH);

considerando che il 15 settembre 1994 un focolaio di SHV è stato confermato sull'isola di Gigha, che fa parte del territorio della Gran Bretagna;

considerando che le autorità del Regno Unito hanno preso le misure necessarie per eliminare la malattia e prevenirne la diffusione;

considerando che in base alle norme stabilite dalla direttiva 91/67/CEE deve essere revocato lo status concesso alla Gran Bretagna;

considerando che tuttavia una buona parte della Gran Bretagna può nuovamente essere considerata zona riconosciuta;

considerando che risulta opportuno procedere a tali operazioni in una sola volta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/538/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Decisione della Commissione, del 9 novembre 1992, relativa allo status dell'Irlanda del Nord e di talune

parti della Gran Bretagna per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. La Gran Bretagna è riconosciuta per i pesci come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla NHI.

2. Le parti della Gran Bretagna indicate in allegato sono qualificate come zona continentale riconosciute e zona litoranea e zona litorale per quanto si riferisce alla SHV ».

3) È aggiunto il seguente allegato:

« Allegato

Il territorio della Gran Bretagna, escluso il territorio dell'isola di Gigha ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure prese in merito alla commercializzazione dei prodotti, così da renderle conformi alla presente decisione, e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 67.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

recante modificazione della decisione 93/10/CEE, che stabilisce le disposizioni di applicazione della decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Carolus)

(94/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con gli scambi già realizzati, conviene modificare la decisione 93/10/CEE della Commissione⁽²⁾ per il rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di soggiorno, allineandole con le condizioni attualmente vigenti per altre iniziative della Commissione;

considerando che occorre assicurare, nei casi giustificati e con il previo accordo dei competenti servizi della Commissione, che per uno stesso settore giudicato prioritario gli scambi possono effettuarsi successivamente in luoghi geograficamente distanti di uno stesso paese ospitante;

considerando che può essere opportuno autorizzare un funzionario partecipante allo scambio ad acquisire un'esperienza in vari settori giudicati prioritari che rientrano nell'ambito delle sue funzioni;

considerando che è opportuno prevedere l'eventualità di scambi di funzionari fra regioni frontaliere;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della decisione 92/481/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/10/CEE è così modificata:

1) All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le spese di soggiorno sono calcolate sulla base della tabella che figura all'allegato III. Quando la durata

dello scambio supera un mese, l'importo dell'indennità di soggiorno è ridotto del 25 % per il periodo che supera il mese. In caso di scambio di funzionari tra regioni frontaliere, la tabella è adattata di comune accordo fra la Commissione e l'autorità da cui dipende il funzionario. La Commissione procede ad una revisione di tale tabella su base annua nonché, eventualmente, in caso di variazioni monetarie di rilievo o in occasione di una revisione della presente decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della decisione 92/481/CEE ».

2) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Articolo 16

Il funzionario che partecipa allo scambio ha diritto ad un'indennità giornaliera per ogni giorno di permanenza nel paese ospitante, conformemente all'articolo 10, nonché al rimborso delle spese di viaggio seguenti, come definite all'allegato VI:

- a) due vantaggi andata/ritorno, quando la durata dello scambio sia pari o superiore a due mesi;
- b) un viaggio andata/ritorno quando la durata dello scambio sia inferiore a due mesi in conformità con l'articolo 4;
- c) in caso di frazionamento del soggiorno, le spese di viaggio risultanti da tale frazionamento sono rimborsate, alle condizioni stabilite alle lettere a) e b), per ciascun periodo di soggiorno;
- d) quando, nei casi debitamente giustificati e d'accordo con la Commissione, il tirocinio si svolge successivamente in diversi dipartimenti di un'amministrazione del paese ospitante, dislocati in luoghi geograficamente distanti, le spese di viaggio risultanti da queste diverse destinazioni sono rimborsate, per un massimo di tre spostamenti, sulla base del tragitto più breve fra questi vari luoghi di destinazione e dei mezzi di trasporto più economici;
- e) quando, nei casi debitamente giustificati e d'accordo con la Commissione, il tirocinio si svolge successivamente in vari settori del programma, si tiene

⁽¹⁾ GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 65.

⁽²⁾ GU n. L 8 del 14. 1. 1993, pag. 17.

conto anche dei tragitti tra i luoghi di destinazione ; in caso di frazionamento del soggiorno, si applicano le norme di cui alla lettera c).

Le spese di trasporto nell'ambito del luogo di destinazione, ad esempio fra il luogo dell'ufficio e il luogo della sistemazione alberghiera, non sono prese in considerazione per il rimborso delle spese di viaggio. Queste spese sono coperte dall'indennità di soggiorno ; gli eventuali spostamenti richiesti dallo Stato ospitante nel corso del tirocinio sono interamente a carico di detto Stato. Nondimeno, in casi eccezionali e col previo accordo della Commissione, il rimborso delle spese di trasporto può essere concesso per un massimo di tre visite per partecipante, ad una distanza di oltre 100 km dal luogo di servizio, sulla base del tragitto più breve e dei mezzi di trasporto più economici.

Non appena la Commissione riceve la certificazione attestante l'arrivo presso il servizio ospitante, al funzionario viene versata la parte delle indennità giornaliere a carico della Commissione per il primo mese di soggiorno (cioè 50 % di tali spese). Il rimborso delle spese di viaggio viene eseguito dopo che la Commissione ha ricevuto l'originale dei documenti di viaggio.

Il saldo della partecipazione della Commissione alle indennità giornaliere viene versato al funzionario all'inizio del secondo mese di soggiorno.

Il rimborso delle spese del secondo viaggio viene eseguito al termine del soggiorno, dopo che la Commissione ha ricevuto l'originale dei documenti di viaggio ed il certificato di accordo per il viaggio effettuato a metà soggiorno, rilasciato dalle autorità del servizio ospitante e redatto secondo il modello figurante nell'allegato VII.

Gli originali dei documenti di viaggio sono inviati alla Commissione corredati delle carte di imbarco in caso di viaggio aereo ».

3) Viene inserito l'articolo 16 bis seguente :

« *Articolo 16 bis*

Il prolungamento del soggiorno, dovuto all'utilizzazione di una tariffa inferiore a quella della classe

economica in caso di viaggio aereo, è preso in considerazione per il calcolo delle indennità di soggiorno, a condizione che le spese di viaggio maggiorate dalle spese complementari di soggiorno risultino inferiori o pari al costo del viaggio alla tariffa della classe economica. »

4) Viene inserito l'articolo 17 bis seguente :

« *Articolo 17 bis*

Il prolungamento del soggiorno, dovuto all'utilizzazione di una tariffa inferiore a quella della classe economica in caso di viaggio aereo, è preso in considerazione per il calcolo delle indennità di soggiorno, a condizione che le spese di viaggio maggiorate dalle spese complementari di soggiorno risultino inferiori o pari al costo del viaggio alla tariffa della classe economica. »

5) L'allegato VI è sostituito in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

Per la Commissione

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Membro della Commissione

ALLEGATO**« ALLEGATO VI***(Articolo 16)***REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO****Spese di viaggio**

1. Le spese di viaggio sono rimborsate in ecu, al tasso dell'ecu in vigore il primo giorno del mese in corso, sulle seguenti basi :
 - itinerario normale più breve e più economico per ferrovia, in prima classe, fra la località di partenza indicata nell'avviso di convocazione e la sede in cui il funzionario che partecipa allo scambio deve prestare servizio o la località in cui si svolgono i seminari ;
 - in caso di destinazioni multiple : percorsi fra i luoghi di destinazione indicati nella convocazione, secondo le disposizioni dell'articolo 16 della decisione ;
 - se il viaggio comprende un percorso notturno della durata di almeno sei ore comprese fra le ore 22 e le ore 7 : prezzo del vagone letto su presentazione del biglietto, entro il limite del prezzo dello scompartimento a due posti ;
 - prezzo della prenotazione dei posti, nonché dei supplementi per treni rapidi, su presentazione dei relativi documenti ; se del caso, prezzo del trasporto dei bagagli necessari, previo accordo della Commissione ;
 - nei casi eccezionali in cui sono autorizzate visite ad oltre 100 km dal luogo di servizio, come precisato all'articolo 16, secondo comma : rimborso delle spese di spostamento sulla base del percorso più breve e più economico, e su presentazione dei relativi documenti.
2. Le spese di viaggio per nave sono rimborsate sulla base della tariffa economica e su presentazione dei relativi documenti. Le spese di trasporto di un'autovettura per nave non sono rimborsate.
3. Quando il funzionario utilizza come mezzo di trasporto un'autovettura, le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della tariffa ferroviaria di prima classe, escluso vagone letto e qualsiasi altro supplemento. In tal caso, il funzionario fornirà un'adeguata documentazione del relativo prezzo, rilasciata da una società di trasporto. Se due o più partecipanti allo scambio o ai seminari aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio, utilizzano la stessa autovettura, il rimborso è effettuato nella misura del 150 % unicamente alla persona responsabile del veicolo.
4. Se la distanza per ferrovia è superiore a 400 km o se l'interessato deve attraversare un tratto di mare, sono rimborsate le spese di viaggio in aereo sulla base del biglietto aereo in classe economica e su presentazione del biglietto e delle carte d'imbarco.
5. Il ricorso alle tariffe PEX o APEX è incoraggiato in tutti i casi in cui si riveli possibile, purché le spese, comprese le indennità di soggiorno complementari dovute all'eventuale prolungamento del soggiorno per beneficiare di tali tariffe, non superino il costo di un biglietto normale in classe economica.
6. Le spese di taxi non sono rimborsate.

Disposizioni particolari

Nessun danno morale, materiale o fisico, subito dal funzionario nel corso del viaggio o del soggiorno nella sede in cui presta servizio o nella località in cui si svolgono i seminari, può dare motivo ad un ricorso contro la Commissione, se non è ad essa imputabile.

Il funzionario che utilizza la propria autovettura per gli spostamenti è pienamente responsabile per gli incidenti che può subire o provocare a terzi ; egli deve essere in possesso di una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile. »

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3104/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 328 del 20 dicembre 1994)

A pagina 24, allegato II, seconda colonna, lotto C :

anziché: « 570 »,

leggi: « 510 ».

Rettifica del regolamento (CE) n. 3129/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 330 del 21 dicembre 1994)

Nell'allegato a pagina 49, alla voce « ÖSTERREICH », dopo « Weitersfeld » inserire nelle colonne corrispondenti :

1	2	3	4	5	6	7
« Wels »	+	-	-	-	-	- »
